

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C 6



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno  
7 gennaio 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 6/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 370 del 17.12.2011 .....	1
-------------	---	---

### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

#### Corte di giustizia

2012/C 6/02	Causa C-402/11 P: Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 da Jager & Polacek GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 12 maggio 2011, causa T-488/09, Jager & Polacek GmbH/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) .....	2
2012/C 6/03	Causa C-478/11 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Laurent Gbagbo avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-348/11, Gbagbo/Consiglio .....	2

IT

Prezzo:  
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2012/C 6/04	Causa C-479/11 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Katinan Justin Koné avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-349/11, Koné/Consiglio .....	3
2012/C 6/05	Causa C-480/11 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Akissi Danièle Boni-Claverie avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-350/11, Boni-Claverie/Consiglio .....	4
2012/C 6/06	Causa C-481/11 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Alcide Djédjé avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-351/11, Djédjé/Consiglio .....	5
2012/C 6/07	Causa C-482/11 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Affi Pascal N'Guessan avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-352/11, N'Guessan/Consiglio ....	6
2012/C 6/08	Causa C-525/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 17 ottobre 2011 — SIA «Mednis»/Valsts ieņēmumu dienests .....	7
2012/C 6/09	Causa C-527/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 10 ottobre 2011 — SIA «Ablessio»/Valsts ieņēmumu dienests .....	8

### **Tribunale**

2012/C 6/10	Causa T-51/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Fardem Packaging/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Multe — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo») .....	9
2012/C 6/11	Causa T-54/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Kendrion/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Entità economica — Responsabilità solidale — Proporzionalità — Parità di trattamento — Multe — Limite massimo del 10 % del fatturato — Capacità contributiva reale») .....	9
2012/C 6/12	Causa T-55/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — RKW e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Multe — Linee direttrici per il calcolo dell'importo delle multe — Limite massimo del 10 % del fatturato — Attuazione — Legittimità — Proporzionalità — Parità di trattamento — Infrazione unica e continuata — Circostanze attenuanti — Ruolo esclusivamente passivo — Obbligo di motivazione — Imputabilità di un comportamento lesivo») .....	9
2012/C 6/13	Causa T-59/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Infrazione unica e continuata — Multe — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo — Proporzionalità — Parità di trattamento — Piena giurisdizione») .....	10

Numero d'informazione	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2012/C 6/14	Causa T-68/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Stempher e Koninklijke Verpakkingindustrie Stempher/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Multe — Prescrizione — Prova dell'infrazione»)	10
2012/C 6/15	Causa T-72/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Groupe Gascogne/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE — Imputabilità del comportamento lesivo — Multe — Limite massimo del 10 % del fatturato — Proporzionalità»)	11
2012/C 6/16	Causa T-76/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — ASPLA/Commissione europea («Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE — Scambi di informazioni individualizzate — Fissazione dei prezzi e delle quote di vendita per zona geografica — Ripartizione della clientela — Presentazione concertata di offerte nell'ambito di gare di appalto — Infrazione unica e continuata — Estensione dei comportamenti sanzionati — Delimitazione del mercato dei prodotti e del mercato geografico — Linee guide per il calcolo dell'importo delle multe — Principi di parità di trattamento e di proporzionalità — Circostanze aggravanti e attenuanti — Tetto del 10 % del fatturato»)	11
2012/C 6/17	Causa T-78/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Álvarez/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE — Nozione di impresa — Imputabilità del comportamento lesivo — Presunzione di innocenza»)	11
2012/C 6/18	Causa T-79/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Sachsa Verpackung/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Attribuzione delle quote di vendita per zona geografica — Ripartizione della clientela — Scambi di informazioni individualizzate — Prova dell'infrazione — Durata dell'infrazione — Multe — Gravità dell'infrazione — Proporzionalità — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo»)	12
2012/C 6/19	Causa T-308/06: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products — Marchio nazionale figurativo anteriore BUFFALO — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Serio utilizzo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»]	12
2012/C 6/20	Causa T-484/09: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — McLoughney/UAMI — Kern (Powerball) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Powerball — Marchio denominativo anteriore non registrato POWERBALL — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	13
2012/C 6/21	Cause riunite T-170/10 e T-340/10: Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia («Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazione di servizi di sostegno agli utenti dei sistemi informatici — Rigetto dell'offerta di un concorrente per deposito tardivo — Attribuzione dell'appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Responsabilità extracontrattuale»)	13



2012/C 6/22	Causa T-276/10: Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — El Coto De Rioja/UAMI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ) [«Marchio comunitario — Procedimento di annullamento — Marchio comunitario figurativo COTO DE GOMARIZ — Marchi comunitari denominativi anteriori COTO DE IMAZ e EL COTO — Impedimento assoluto alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»].....	13
2012/C 6/23	Causa T-323/10: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Chabou/UAMI — Chalou (CHABOU) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CHABOU — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori Chalou — Diniego di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 12, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009»] .....	14
2012/C 6/24	Causa T-363/10: Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — Abbott Laboratories/UAMI (RESTORE) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo RESTORE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Art. 75, prima e seconda frase, del regolamento n. 207/2009»] .....	14
2012/C 6/25	Causa T-434/10: Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — Hrbek/UAMI — Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT — Marchio comunitario figurativo anteriore alpine — Sviamento di potere — Art. 65, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009»] .....	14
2012/C 6/26	Causa T-500/10: Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Dorma/UAMI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS — Marchi nazionali e internazionale denominativo e figurativi anteriori DORMA — Nuovi documenti relativi alla sussistenza della notorietà dei marchi anteriori depositati nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] .....	15
2012/C 6/27	Causa T-58/11 P: Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — Nolin/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Soppressione dei punti di merito e di priorità a seguito di una promozione basata sull'art. 29 dello Statuto — Fondamento giuridico — Competenza dell'autore dell'atto — Principio di non discriminazione») .....	15
2012/C 6/28	Causa T-25/10: Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — BASF Schweiz e BASF Lampertheim/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati degli stabilizzatori di zinco e degli stabilizzatori termici ESBO/esters — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE — Revoca della decisione — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere») ...	16
2012/C 6/29	Causa T-43/10: Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — Elementis e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati degli stabilizzatori di zinco e degli stabilizzatori termici — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE — Revoca della decisione — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere») .....	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2012/C 6/30	Causa T-120/10: Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 — ClientEarth e a./Commissione [«Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Rifiuto di adeguamento delle conclusioni — Non luogo a provvedere»] ..... 16	16
2012/C 6/31	Causa T-449/10: Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 — ClientEarth e a./Commissione [«Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»] ..... 17	17
2012/C 6/32	Causa T-243/11: Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 — Glaxo Group/UAMI — Farmodiética (ADVANCE) («Marchio comunitario — Rappresentanza della ricorrente da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo — Irricevibilità») ..... 17	17
2012/C 6/33	Causa T-544/11: Ricorso proposto il 12 ottobre 2011 — Spectrum Brands (UK)/UAMI Philips (STEAM GLIDE) ..... 17	17
2012/C 6/34	Causa T-548/11: Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- QUALITY) ..... 18	18
2012/C 6/35	Causa T-549/11: Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- BIO) ..... 19	19
2012/C 6/36	Causa T-552/11: Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Chei- rourgico Kentro/Commissione ..... 19	19
2012/C 6/37	Causa T-553/11: Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg/BCE .... 20	20
2012/C 6/38	Causa T-555/11: Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — tesa/UAMI — Superquimica (tesa TACK) ..... 21	21
2012/C 6/39	Causa T-556/11: Ricorso proposto il 21 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e altri/UAMI ..... 21	21
2012/C 6/40	Causa T-561/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Nycomed/UAMI — Bayer Consumer Care (ALEVIAN DUO) ..... 22	22
2012/C 6/41	Causa T-569/11: Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Gitana/UAMI — Rosenruist (GITANA) ..... 22	22
2012/C 6/42	Causa T-574/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Unipol Banca v UAMI — Union Investment Privatfonds (unicard) ..... 23	23
2012/C 6/43	Causa T-579/11: Ricorso proposto l'11 novembre 2011 — Akhras/Consiglio ..... 23	23



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2012/C 6/44	Causa T-287/10: Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — Unilever España e Unilever/UAMI — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.) .....	24
 <b>Tribunale della funzione pubblica</b>		
2012/C 6/45	Causa F-101/11: Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — ZZ/Parlamento .....	25
2012/C 6/46	Causa F-103/11: Ricorso proposto l'11 ottobre 2011 — ZZ/BEI .....	25
2012/C 6/47	Causa F-105/11: Ricorso proposto il 17 ottobre 2011 — ZZ/Commissione .....	26
2012/C 6/48	Causa F-109/11: Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione .....	26
2012/C 6/49	Causa F-110/11: Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ e a./Commissione .....	26
2012/C 6/50	Causa F-111/11: Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ e a./Commissione .....	27
2012/C 6/51	Causa F-112/11: Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione .....	27
2012/C 6/52	Causa F-114/11: Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — ZZ/Parlamento .....	27
2012/C 6/53	Causa F-115/11: Ricorso proposto il 27 ottobre 2011 — ZZ/BEI .....	28



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2012/C 6/01)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 370 del 17.12.2011

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 362 del 10.12.2011

GU C 355 del 3.12.2011

GU C 347 del 26.11.2011

GU C 340 del 19.11.2011

GU C 331 del 12.11.2011

GU C 319 del 29.10.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 da Jager & Polacek GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 12 maggio 2011, causa T-488/09, Jager & Polacek GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

**(Causa C-402/11 P)**

(2012/C 6/02)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Jager & Polacek GmbH (rappresentante: avv. A. Renck)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

— annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 12 maggio 2011, causa T-488/09;

— condannare alle spese il convenuto in primo grado.

**Motivi e principali argomenti**

Il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva esige che la comunicazione controversa dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, con la quale è stata dichiarata ammissibile l'opposizione della ricorrente, sia considerata una decisione e che il procedimento d'opposizione prosegua. La valutazione contraria del Tribunale sarebbe viziata da errore di diritto e basata su sentenze della Corte di giustizia non applicabili alla presente fattispecie.

Inoltre il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare che una comunicazione non possa costituire una decisione. Sarebbe

piuttosto corretto dire che una decisione può essere contenuta anche in una comunicazione.

Infine, il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni per le quali la registrazione internazionale del marchio controverso sarebbe irrilevante ai fini del presente procedimento.

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Laurent Gbagbo avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-348/11, Gbagbo/Consiglio**

**(Causa C-478/11 P)**

(2012/C 6/03)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Laurent Gbagbo (rappresentanti: avv. L. Bourthoumieux, J. Vergès, R. Dumas e M. Ceccaldi)

*Altra parte nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni del ricorrente**

— Dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Laurent Gbagbo;

— annullare l'ordinanza 13 luglio 2001, nella causa T-348/11, che dichiara il ricorso irricevibile;

— rinviare il ricorrente dinanzi al Tribunale affinché possa far valere i suoi diritti;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese in applicazione degli artt. 69 e 73 del regolamento di procedura della Corte.



## Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente solleva i seguenti motivi:

- La forza maggiore dovuta alla guerra interruttiva della prescrizione. Gli eventi ai quali il ricorrente è stato confrontato a partire dal mese di novembre 2010 in Costa d'Avorio rappresenterebbero un caso di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, derivante dallo stato di guerra che avrebbe l'effetto di interrompere i termini di prescrizione con riferimento agli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio.
- Il presente caso di forza maggiore derivante dalla guerra osterebbe alla possibilità per il ricorrente di esercitare liberamente il suo diritto a ricorrere contro atti che violano manifestamente taluni diritti fondamentali.
- I diritti e le libertà fondamentali sarebbero superiori al principio di certezza del diritto. Invocando il principio di certezza del diritto per dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente il Tribunale recherebbe pregiudizio al diritto fondamentale di accesso ad un Tribunale e ai diritti della difesa. Il ricorrente sarebbe stato in tal modo privato del suo diritto ad essere sentito da un giudice competente.
- L'inopponibilità del termine di distanza e del termine di ricorso in caso di guerra. Il termine di distanza e il termine di ricorso non sarebbero applicabili a un destinatario residente in uno Stato che si trovi in situazione di guerra aperta. Siffatti termini sarebbero applicabili solo in tempo di pace e sul continente europeo. Orbene, il ricorrente si trova in un altro continente e, pertanto, la rigida applicazione dell'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale al caso di specie è senza dubbio in contrasto con l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché con l'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- La superiorità dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale renderebbe nullo qualsiasi obbligo di notifica quale previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il termine di ricorso inizia a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione o dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto. Infatti, l'art. 102 del regolamento di procedura farebbe astrazione dall'obbligo di notifica e non prenderebbe in considerazione il giorno in cui il ricorrente avuto effettivamente conoscenza dell'atto, limitando in tale modo la lettera e lo spirito dell'art. 263 TFUE. Di conseguenza, l'art. 102 metterebbe in discussione i diritti previsti e tutelati dal Trattato, aventi valore giuridico superiore e che si impongono alle istituzioni facenti parte dell'Unione europea. Di conseguenza, poiché gli atti impugnati non sono stati oggetto

di una notifica al ricorrente, in violazione dell'art. 263, n. 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine di ricorso poteva iniziare a decorrere solo a partire dal momento in cui egli ha avuto conoscenza degli atti assunti nei suoi confronti.

- Un grave pregiudizio ai diritti e alle libertà fondamentali. Il principio di certezza del diritto, quale enunciato dal Tribunale, metterebbe seriamente in discussione la certezza del diritto nel suo insieme, in quanto i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e residenti in un paese in guerra si vedrebbero applicare sanzioni contro le quali non potrebbero utilmente esercitare i loro diritti di ricorso, non avendo conoscenza della sanzione stessa.
- In subordine, il ricorrente chiede l'annullamento degli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio in ragione della gravità della violazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Poiché gli atti impugnati violerebbero talune libertà fondamentali tutelate da diversi trattati internazionali, spetterebbe alla Corte annullare tali atti in quanto la loro illegittimità contrasterebbe con l'ordinamento europeo esistente e in quanto non potrebbe essere opposto alcun termine di ricorso in ragione della gravità della violazione delle libertà e dei diritti fondamentali tutelati.

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Katinan Justin Koné avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-349/11, Koné/Consiglio**

**(Causa C-479/11 P)**

(2012/C 6/04)

*Lingua processuale: il francese*

## Parti

**Ricorrente:** Katinan Justin Koné (rappresentanti: avv. L. Bourthoumieux, J. Vergès, R. Dumas e M. Ceccaldi)

**Altra parte nel procedimento:** Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Katinan Justin Koné;
- annullare l'ordinanza 13 luglio 2001, nella causa T-349/11, che dichiara il ricorso irricevibile;
- rinviare il ricorrente dinanzi al Tribunale affinché possa far valere i suoi diritti;

- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese in applicazione degli artt. 69 e 73 del regolamento di procedura della Corte.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente solleva i seguenti motivi:

- La forza maggiore dovuta alla guerra interruzione della prescrizione. Gli eventi ai quali il ricorrente è stato confrontato a partire dal mese di novembre 2010 in Costa d'Avorio rappresenterebbero un caso di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, derivante dallo stato di guerra che avrebbe l'effetto di interrompere i termini di prescrizione con riferimento agli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio.
- Il presente caso di forza maggiore derivante dalla guerra osterebbe alla possibilità per il ricorrente di esercitare liberamente il suo diritto a ricorrere contro atti che violano manifestamente taluni diritti fondamentali.
- I diritti e le libertà fondamentali sarebbero superiori al principio di certezza del diritto. Invocando il principio di certezza del diritto per dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente il Tribunale recherebbe pregiudizio al diritto fondamentale di accesso ad un Tribunale e ai diritti della difesa. Il ricorrente sarebbe stato in tal modo privato del suo diritto ad essere sentito da un giudice competente.
- L'inopponibilità del termine di distanza e del termine di ricorso in caso di guerra. Il termine di distanza e il termine di ricorso non sarebbero applicabili a un destinatario residente in uno Stato che si trovi in situazione di guerra aperta. Siffatti termini sarebbero applicabili solo in tempo di pace e sul continente europeo. Orbene, il ricorrente si trova in un altro continente e, pertanto, la rigida applicazione dell'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale al caso di specie è senza dubbio in contrasto con l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché con l'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- La superiorità dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale renderebbe nullo qualsiasi obbligo di notifica quale previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il termine di ricorso inizia a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto. Infatti, l'art. 102 del regolamento di procedura farebbe astrazione dall'obbligo di notifica e non prenderebbe in considerazione il giorno in cui il ricorrente avuto effettivamente conoscenza dell'atto, limitando in tale modo la lettera e lo spirito dell'art. 263 TFUE. Di conseguenza, l'art. 102 metterebbe in discussione i diritti previsti e tutelati dal Trattato,

aventi valore giuridico superiore e che si impongono alle istituzioni facenti parte dell'Unione europea. Di conseguenza, poiché gli atti impugnati non sono stati oggetto di una notifica al ricorrente, in violazione dell'art. 263, n. 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine di ricorso poteva iniziare a decorrere solo a partire dal momento in cui egli ha avuto conoscenza degli atti assunti nei suoi confronti.

- Un grave pregiudizio ai diritti e alle libertà fondamentali. Il principio di certezza del diritto, quale enunciato dal Tribunale, metterebbe seriamente in discussione la certezza del diritto nel suo insieme, in quanto i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e residenti in un paese in guerra si vedrebbero applicare sanzioni contro le quali non potrebbero utilmente esercitare i loro diritti di ricorso, non avendo conoscenza della sanzione stessa.
- In subordine, il ricorrente chiede l'annullamento degli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio in ragione della gravità della violazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Poiché gli atti impugnati violerebbero talune libertà fondamentali tutelate da diversi trattati internazionali, spetterebbe alla Corte annullare tali atti in quanto la loro illegittimità contrasterebbe con l'ordinamento europeo esistente e in quanto non potrebbe essere opposto alcun termine di ricorso in ragione della gravità della violazione delle libertà e dei diritti fondamentali tutelati.

---

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Akissi Danièle Boni-Claverie avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-350/11, Boni-Claverie/Consiglio**

**(Causa C-480/11 P)**

(2012/C 6/05)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

**Ricorrente:** Akissi Danièle Boni-Claverie (rappresentanti: avv.ti L. Bourthoumieux, J. Vergès, R. Dumas e M. Ceccaldi)

**Altra parte nel procedimento:** Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso della sig. Danièle Boni-Claverie;
- annullare l'ordinanza 13 luglio 2001, nella causa T-350/11, che dichiara il ricorso irricevibile;

- rinviare la ricorrente dinanzi al Tribunale affinché possa far valere i suoi diritti;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese in applicazione degli artt. 69 e 73 del regolamento di procedura della Corte.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione la ricorrente solleva i seguenti motivi:

- La forza maggiore dovuta alla guerra interruttiva della prescrizione. Gli eventi ai quali la ricorrente è stata confrontata a partire dal mese di novembre 2010 in Costa d'Avorio rappresenterebbero un caso di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, derivante dallo stato di guerra che avrebbe l'effetto di interrompere i termini di prescrizione con riferimento agli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio.
- Il presente caso di forza maggiore derivante dalla guerra osterebbe alla possibilità per la ricorrente di esercitare liberamente il suo diritto a ricorrere contro atti che violano manifestamente taluni diritti fondamentali.
- I diritti e le libertà fondamentali sarebbero superiori al principio di certezza del diritto. Invocando il principio di certezza del diritto per dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente il Tribunale recherebbe pregiudizio al diritto fondamentale di accesso ad un Tribunale e ai diritti della difesa. La ricorrente sarebbe stata in tal modo privata del suo diritto ad essere sentita da un giudice competente.
- L'inopponibilità del termine di distanza e del termine di ricorso in caso di guerra. Il termine di distanza e il termine di ricorso non sarebbero applicabili a un destinatario residente in uno Stato che si trovi in situazione di guerra aperta. Siffatti termini sarebbero applicabili solo in tempo di pace e sul continente europeo. Orbene, la ricorrente si trova in un altro continente e, pertanto, la rigida applicazione dell'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale al caso di specie è senza dubbio in contrasto con l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché con l'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- La superiorità dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale renderebbe nullo qualsiasi obbligo di notifica quale previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il termine di ricorso inizia a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione o dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto. Infatti, l'art. 102 del regolamento di procedura farebbe astrazione dall'obbligo di notifica e non prenderebbe in conside-

razione il giorno in cui la ricorrente avuto effettivamente conoscenza dell'atto, limitando in tale modo la lettera e lo spirito dell'art. 263 TFUE. Di conseguenza, l'art. 102 metterebbe in discussione i diritti previsti e tutelati dal Trattato, aventi valore giuridico superiore e che si impongono alle istituzioni facenti parte dell'Unione europea. Di conseguenza, poiché gli atti impugnati non sono stati oggetto di una notifica alla ricorrente, in violazione dell'art. 263, n. 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine di ricorso poteva iniziare a decorrere solo a partire dal momento in cui essa ha avuto conoscenza degli atti assunti nei suoi confronti.

- Un grave pregiudizio ai diritti e alle libertà fondamentali. Il principio di certezza del diritto, quale enunciato dal Tribunale, metterebbe seriamente in discussione la certezza del diritto nel suo insieme, in quanto i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e residenti in un paese in guerra si vedrebbero applicare sanzioni contro le quali non potrebbero utilmente esercitare i loro diritti di ricorso, non avendo conoscenza della sanzione stessa.
- In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento degli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio in ragione della gravità della violazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Poiché gli atti impugnati violerebbero talune libertà fondamentali tutelate da diversi trattati internazionali, spetterebbe alla Corte annullare tali atti in quanto la loro illegittimità contrasterebbe con l'ordinamento europeo esistente e in quanto non potrebbe essere opposto alcun termine di ricorso in ragione della gravità della violazione delle libertà e dei diritti fondamentali tutelati.

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Alcide Djédjé avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-351/11, Djédjé/Consiglio**

**(Causa C-481/11 P)**

(2012/C 6/06)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Alcide Djédjé (rappresentanti: avv. L. Bourthoumieux, J. Vergès, R. Dumas e M. Ceccaldi)

*Altra parte nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Alcide Djédjé;

- Annullare l'ordinanza 13 luglio 2001, nella causa T-351/11, che dichiara il ricorso irricevibile;
- Rinviare il ricorrente dinanzi al Tribunale affinché possa far valere i suoi diritti;
- Condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese in applicazione degli artt. 69 e 73 del regolamento di procedura della Corte.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente solleva i seguenti motivi:

- La forza maggiore dovuta alla guerra interruttiva della prescrizione. Gli eventi ai quali il ricorrente è stato confrontato a partire dal mese di novembre 2010 in Costa d'Avorio rappresenterebbero un caso di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, derivante dallo stato di guerra che avrebbe l'effetto di interrompere i termini di prescrizione con riferimento agli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio.
- Il presente caso di forza maggiore derivante dalla guerra osterebbe alla possibilità per il ricorrente di esercitare liberamente il suo diritto a ricorrere contro atti che violano manifestamente taluni diritti fondamentali.
- I diritti e le libertà fondamentali sarebbero superiori al principio di certezza del diritto. Invocando il principio di certezza del diritto per dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente il Tribunale recherebbe pregiudizio al diritto fondamentale di accesso ad un Tribunale e ai diritti della difesa. Il ricorrente sarebbe stato in tal modo privato del suo diritto ad essere sentito da un giudice competente.
- L'inopponibilità del termine di distanza e del termine di ricorso in caso di guerra. Il termine di distanza e il termine di ricorso non sarebbero applicabili a un destinatario residente in uno Stato che si trovi in situazione di guerra aperta. Siffatti termini sarebbero applicabili solo in tempo di pace e sul continente europeo. Orbene, il ricorrente si trova in un altro continente e, pertanto, la rigida applicazione dell'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale al caso di specie è senza dubbio in contrasto con l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché con l'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- La superiorità dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale renderebbe nullo qualsiasi obbligo di notifica quale previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il termine di ricorso inizia a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione o dal

momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto. Infatti, l'art. 102 del regolamento di procedura farebbe astrazione dall'obbligo di notifica e non prenderebbe in considerazione il giorno in cui il ricorrente ha avuto effettivamente conoscenza dell'atto, limitando in tale modo la lettera e lo spirito dell'art. 263 TFUE. Di conseguenza, l'art. 102 metterebbe in discussione i diritti previsti e tutelati dal Trattato, aventi valore giuridico superiore e che si impongono alle istituzioni facenti parte dell'Unione europea. Di conseguenza, poiché gli atti impugnati non sono stati oggetto di una notifica al ricorrente, in violazione dell'art. 263, n. 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine di ricorso poteva iniziare a decorrere solo a partire dal momento in cui egli ha avuto conoscenza degli atti assunti nei suoi confronti.

- Un grave pregiudizio ai diritti e alle libertà fondamentali. Il principio di certezza del diritto, quale enunciato dal Tribunale, metterebbe seriamente in discussione la certezza del diritto nel suo insieme, in quanto i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e residenti in un paese in guerra si vedrebbero applicare sanzioni contro le quali non potrebbero utilmente esercitare i loro diritti di ricorso, non avendo conoscenza della sanzione stessa.
- In subordine, il ricorrente chiede l'annullamento degli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio in ragione della gravità della violazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Poiché gli atti impugnati violerebbero talune libertà fondamentali tutelate da diversi trattati internazionali, spetterebbe alla Corte annullare tali atti in quanto la loro illegittimità contrasterebbe con l'ordinamento europeo esistente e in quanto non potrebbe essere opposto alcun termine di ricorso in ragione della gravità della violazione delle libertà e dei diritti fondamentali tutelati.

**Impugnazione proposta il 21 settembre 2011 da Affi Pascal N'Guessan avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-352/11, N'Guessan/Consiglio**

**(Causa C-482/11 P)**

(2012/C 6/07)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Affi Pascal N'Guessan (rappresentanti: avv. L. Bourthoumieux, J. Vergès, R. Dumas e M. Ceccaldi)

*Altra parte nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea



## Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Affi Pascal N'Guessan;
- Annullare l'ordinanza 13 luglio 2001, nella causa T-352/11, che dichiara il ricorso irricevibile;
- Rinviare il ricorrente dinanzi al Tribunale affinché possa far valere i suoi diritti;
- Condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese in applicazione degli artt. 69 e 73 del regolamento di procedura della Corte.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione il ricorrente solleva i seguenti motivi:

- La forza maggiore dovuta alla guerra interruttiva della prescrizione. Gli eventi ai quali il ricorrente è stato confrontato a partire dal mese di novembre 2010 in Costa d'Avorio rappresenterebbero un caso di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, derivante dallo stato di guerra che avrebbe l'effetto di interrompere i termini di prescrizione con riferimento agli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio.
- Il presente caso di forza maggiore derivante dalla guerra osterebbe alla possibilità per il ricorrente di esercitare liberamente il suo diritto a ricorrere contro atti che violano manifestamente taluni diritti fondamentali.
- I diritti e le libertà fondamentali sarebbero superiori al principio di certezza del diritto. Invocando il principio di certezza del diritto per dichiarare irricevibile la domanda del ricorrente il Tribunale recherebbe pregiudizio al diritto fondamentale di accesso ad un Tribunale e ai diritti della difesa. Il ricorrente sarebbe stato in tal modo privato del suo diritto ad essere sentito da un giudice competente.
- L'inopponibilità del termine di distanza e del termine di ricorso in caso di guerra. Il termine di distanza e il termine di ricorso non sarebbero applicabili a un destinatario residente in uno Stato che si trovi in situazione di guerra aperta. Siffatti termini sarebbero applicabili solo in tempo di pace e sul continente europeo. Orbene, il ricorrente si trova in un altro continente e, pertanto, la rigida applicazione dell'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale al caso di specie è senza dubbio in contrasto con l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché con l'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- La superiorità dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 102 del regolamento di procedura del Tribunale renderebbe nullo qualsiasi obbligo di notifica quale previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il termine di ricorso inizia a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione o dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto. Infatti, l'art. 102 del regolamento di procedura farebbe astrazione dall'obbligo di notifica e non prenderebbe in considerazione il giorno in cui il ricorrente ha avuto effettivamente conoscenza dell'atto, limitando in tale modo la lettera e lo spirito dell'art. 263 TFUE. Di conseguenza, l'art. 102 metterebbe in discussione i diritti previsti e tutelati dal Trattato, aventi valore giuridico superiore e che si impongono alle istituzioni facenti parte dell'Unione europea. Di conseguenza, poiché gli atti impugnati non sono stati oggetto di una notifica al ricorrente, in violazione dell'art. 263, n. 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine di ricorso poteva iniziare a decorrere solo a partire dal momento in cui egli ha avuto conoscenza degli atti assunti nei suoi confronti.
- Un grave pregiudizio ai diritti e alle libertà fondamentali. Il principio di certezza del diritto, quale enunciato dal Tribunale, metterebbe seriamente in discussione la certezza del diritto nel suo insieme, in quanto i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e residenti in un paese in guerra si vedrebbero applicare sanzioni contro le quali non potrebbero utilmente esercitare i loro diritti di ricorso, non avendo conoscenza della sanzione stessa.
- In subordine, il ricorrente chiede l'annullamento degli atti assunti nei suoi confronti dal Consiglio in ragione della gravità della violazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Poiché gli atti impugnati violerebbero talune libertà fondamentali tutelate da diversi trattati internazionali, spetterebbe alla Corte annullare tali atti in quanto la loro illegittimità contrasterebbe con l'ordinamento europeo esistente e in quanto non potrebbe essere opposto alcun termine di ricorso in ragione della gravità della violazione delle libertà e dei diritti fondamentali tutelati.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 17 ottobre 2011 — SIA «Mednis»/Valsts ieņēmumu dienests**

**(Causa C-525/11)**

(2012/C 6/08)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākās tiesas Senāts

**Parti**

Ricorrente: SIA «Mednis»

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, conceda a uno Stato membro il diritto, senza procedere ad alcuna verifica specifica, basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, di non rimborsare la parte dell'eccedenza sull'imposta che supera il 18 % (aliquota generale dell'imposta sul valore aggiunto) del valore complessivo delle operazioni tassate effettuate nei periodi d'imposta mensili corrispondenti fino al momento in cui l'amministrazione tributaria dello Stato abbia ricevuto la dichiarazione-liquidazione annuale del soggetto passivo relativa all'imposta sul valore aggiunto.

---

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 10 ottobre 2011 — SIA «Ablessio»/Valsts ieņēmumu dienests**

**(Causa C-527/11)**

(2012/C 6/09)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Augstākās tiesas Senāts

**Parti**

Ricorrente: SIA «Ablessio»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>(1)</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che non consente di rifiutare il numero d'identificazione [IVA] individuale con cui si identifica il soggetto passivo, sulla base della circostanza il titolare delle partecipazioni del soggetto passivo ha previamente ottenuto svariate volte il numero individuale per altre società, che non hanno svolto un'effettiva attività economica, e le cui partecipazioni sono state trasferite dal titolare ad altre persone immediatamente dopo l'assegnazione del numero individuale;
- 2) se l'art. 214 della menzionata direttiva, in combinato disposto con l'art. 273 della medesima, debba essere interpretato nel senso che consente alla Valsts ieņēmumu dienests, prima di attribuire il numero individuale, di accertarsi della capacità del soggetto passivo a svolgere l'attività soggetta all'imposta, qualora mediante siffatta verifica si presuma riscuotere correttamente l'imposta e evitare frodi.

---

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

## TRIBUNALE

### Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Fardem Packaging/Commissione

(Causa T-51/06) <sup>(1)</sup>

(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Multe — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)

(2012/C 6/10)

Lingua processuale: l'olandese

#### Parti

Ricorrente: Fardem Packaging BV (Edam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente F. J. Leeftang e W. Geelhoed, successivamente F. J. Leeftang e S. de Boer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis e S. Noë, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché domanda diretta ad ottenere la riduzione della multa inflitta da tale decisione alla ricorrente.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fardem Packaging BV è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 96 del 22 aprile 2006.

### Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Kendrion/Commissione

(Causa T-54/06) <sup>(1)</sup>

(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Entità economica — Responsabilità solidale — Proporzionalità — Parità di trattamento — Multe — Limite massimo del 10 % del fatturato — Capacità contributiva reale»)

(2012/C 6/11)

Lingua processuale: l'olandese

#### Parti

Ricorrente: Kendrion NV (Zeist, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. Glazener e C. Meijer, successivamente P. Glazener e L. Haasbeek, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis e S. Noë, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), in quanto diretta nei confronti della ricorrente, riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché domanda di annullamento o, in subordine, domanda di riduzione della multa inflitta alla ricorrente.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Kendrion NV è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 96 del 22 aprile 2006.

### Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — RKW e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Commissione

(Causa T-55/06) <sup>(1)</sup>

(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Multe — Linee direttrici per il calcolo dell'importo delle multe — Limite massimo del 10 % del fatturato — Attuazione — Legittimità — Proporzionalità — Parità di trattamento — Infrazione unica e continuata — Circostanze attenuanti — Ruolo esclusivamente passivo — Obbligo di motivazione — Imputabilità di un comportamento lesivo»)

(2012/C 6/12)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrenti: RKW SE, ex RKW AG Rheinische Kunststoffwerke (Worms, Germania) e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA (Worms) (rappresentante: H.-J. Hellmann, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti, assistiti da M. Núñez-Müller, avvocato)

**Oggetto**

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle multe inflitte alle ricorrenti.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La RKW SE e la JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA sono condannate alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 96 del 22 aprile 2006.

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics/Commissione**

(Causa T-59/06) (<sup>1</sup>)

(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Infrazione unica e continuata — Multe — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo — Proporzionalità — Parità di trattamento — Piena giurisdizione»)

(2012/C 6/13)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Low & Bonar plc (Dundee, Scozia, Regno Unito), nonché Bonar Technical Fabrics NV (Zeel, Belgio) (rappresentanti: L. Garzaniti, avvocato, M. O'Regan, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da M. Gray, barrister)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione della multa inflitta alle ricorrenti.

**Dispositivo**

1) L'importo della multa inflitta dall'art. 2, lett. l), della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def.,

relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), è fissato a 9,18 milioni di euro.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea, la Low & Bonar plc, nonché la Bonar Technical Fabrics NV sosterranno ciascuna le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 86 dell'8 aprile 2006.

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Stempher e Koninklijke Verpakingsindustrie Stempher/Commissione**

(Causa T-68/06) (<sup>1</sup>)

(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Multe — Prescrizione — Prova dell'infrazione»)

(2012/C 6/14)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

Ricorrenti: Stempher BV (Rijssen, Paesi Bassi) e Koninklijke Verpakingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (rappresentanti: avv.ti J. de Pree ed E. Pijnacker Hordijk)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis e S. Noë, agenti)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento e domanda di riforma della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali)

**Dispositivo**

1) La decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), è annullata in quanto concerne la Stempher BV e la Koninklijke Verpakingsindustrie Stempher CV.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 96 del 22.4.2006.



**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Groupe Gascogne/Commissione**

(Causa T-72/06) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Mercato dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE — Imputabilità del comportamento lesivo — Multe — Limite massimo del 10 % del fatturato — Proporzionalità»)**

(2012/C 6/15)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Groupe Gascogne SA (St. Paul-lès-Dax, Francia) (rappresentanti: inizialmente C. Lazarus, successivamente P. Hubert ed E. Durand, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e F. Arbault, successivamente F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 (CE) (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché domanda di riforma della detta decisione

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Groupe Gascogne SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 96 del 22.4.2006.

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — ASPLA/Commissione europea**

(Causa T-76/06) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE — Scambi di informazioni individualizzate — Fissazione dei prezzi e delle quote di vendita per zona geografica — Ripartizione della clientela — Presentazione concertata di offerte nell'ambito di gare di appalto — Infrazione unica e continuata — Estensione dei comportamenti sanzionati — Delimitazione del mercato dei prodotti e del mercato geografico — Linee guide per il calcolo dell'importo delle multe — Principi di parità di trattamento e di proporzionalità — Circostanze aggravanti e attenuanti — Tetto del 10 % del fatturato»)**

(2012/C 6/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Plasticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Spagna) (rappresentanti: inizialmente E. Garayar Gutiérrez e A. García

Castillo, successivamente E. Garayar Gutiérrez, M. Troncoso Ferrer e C. Ruixó Claramunt, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 (CE) (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda diretta alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Plasticos Españoles, SA (ASPLA) è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 108 del 6.5.2006.

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Álvarez/Commissione**

(Causa T-78/06) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE — Nozione di impresa — Imputabilità del comportamento lesivo — Presunzione di innocenza»)**

(2012/C 6/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Armando Álvarez, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente E. Garayar Gutiérrez e A. García Castillo, successivamente E. Garayar Gutiérrez, M. Troncoso Ferrer e C. Ruixó Claramunt, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentante: F. Castillo de la Torre, agente)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 (CE) (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda diretta alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Armando Álvarez, SA è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 121 del 20.5.2006.

---

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Sachsa Verpackung/Commissione**

(Causa T-79/06) <sup>(1)</sup>

(«Concorrenza — Intese — Mercato dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Attribuzione delle quote di vendita per zona geografica — Ripartizione della clientela — Scambi di informazioni individualizzate — Prova dell'infrazione — Durata dell'infrazione — Multe — Gravità dell'infrazione — Proporzionalità — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo»)

(2012/C 6/18)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Sachsa Verpackung GmbH (Wieda, Germania) (rappresentanti: F. Puel e L. François-Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e F. Arbault, successivamente F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

**Oggetto**

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 (CE) (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda di riforma della detta decisione

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Gascogne Sack Deutschland GmbH è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 96 del 22.4.2006.

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)**

(Causa T-308/06) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products — Marchio nazionale figurativo anteriore BUFFALO — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Serio utilizzo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2012/C 6/19)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Buffalo Milke Automotive Polishing Products (Pleasanton, California, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Werner & Mertz GmbH ((Magonza, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Thewes, V. Wiot, successivamente M. Thewes e P. Reuter)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (pratica R 1049/2005-2), relativa ad un'opposizione tra la Werner & Mertz GmbH e la Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — McLoughney/UAMI — Kern (Powerball)**

(Causa T-484/09) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Powerball — Marchio denominativo anteriore non registrato POWERBALL — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2012/C 6/20)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Rory McLoughney (Thurles, Irlanda) (rappresentante: J. Stratford Lysandrides, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schöffner, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ernst Kern (Zahling, Germania)

**Oggetto**

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 settembre 2009 (procedimento R 1547/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Rory McLoughney ed il sig. Ernst Kern

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Rory McLoughney è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 37 del 13.2.2010.

**Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — CTG Luxembourg PSF/Corte di giustizia**

(Cause riunite T-170/10 e T-340/10) <sup>(1)</sup>

**(«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazione di servizi di sostegno agli utenti dei sistemi informatici — Rigetto dell'offerta di un concorrente per deposito tardivo — Attribuzione dell'appalto ad un altro offerente — Ricorso di annullamento — Responsabilità extracontrattuale»)**

(2012/C 6/21)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti M. Thewes e B. Marthoz, avocats)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: V. Placco, agente)

**Oggetto**

Da una parte, domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Corte di giustizia 9 febbraio 2010, recante rigetto dell'offerta presentata dal consorzio cui appartiene la ricorrente nel contesto della procedura di aggiudicazione dell'appalto AO 008/2009, intitolato «Supporto agli utenti dei sistemi IT e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user», in secondo luogo, della decisione 5 marzo 2010, che conferma detto rigetto e, in terzo luogo, della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente; nonché, dall'altra parte, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa di queste decisioni

**Dispositivo**

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 161 del 19.6.2010.

**Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — El Coto De Rioja/UAMI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)**

(Causa T-276/10) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Procedimento di annullamento — Marchio comunitario figurativo COTO DE GOMARIZ — Marchi comunitari denominativi anteriori COTO DE IMAZ e EL COTO — Impedimento assoluto alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2012/C 6/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: El Coto De Rioja, SA (Oyón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Grimaud Muñoz e J. Villamor Muguerza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: María Álvarez Serrano (Gomariz Leiro, Spagna)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 27 aprile 2010, procedimento R 1020/2008-4, relativo ad un procedimento per annullamento fra la El Coto de Rioja, SA e la sig.ra María Álvarez Serrano

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 27 aprile 2010, procedimento R 1020/2008 4, è annullata poiché la valutazione della commissione di ricorso relativamente alla somiglianza dei segni in discussione è errata.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) L'UAMI è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 234 del 28.8.2010.

**Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Chabou/UAMI — Chalou (CHABOU)**

(Causa T-323/10) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CHABOU — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori Chalou — Diniego di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 12, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 6/23)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Chickmouza Chabou (Rheine, Germania) (rappresentante: avv. K. J. Triebold)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Chalou GmbH (Herschweiler-Pettersheim, Germania) (rappresentante: avv. T. Träger)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 maggio 2010 (procedimento R 1165/2009-1), relativa ad un'opposizione tra la Chalou GmbH e il sig. Chickmouza Chabou

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Chickmouza Chabou è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — Abbott Laboratories/UAMI (RESTORE)**

(Causa T-363/10) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo RESTORE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Art. 75, prima e seconda frase, del regolamento n. 207/2009**»]

(2012/C 6/24)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Abbott Laboratories (Abbot Park, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Schäffler e J. Springer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 9 giugno 2010 (procedimento R 1560/2009-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo RESTORE come marchio comunitario.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Gli Abbott Laboratories sono condannati alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 288 del 23.10.2010.

**Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — Hrbek/UAMI — Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)**

(Causa T-434/10) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT — Marchio comunitario figurativo anteriore alpine — Sviamento di potere — Art. 65, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009**»]

(2012/C 6/25)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Václav Hrbek (Augustinova, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 luglio 2010 (procedimento R 1441/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Outdoor Group Ltd ed il sig. Václav Hrbek

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Václav Hrbek è condannato alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 328 del 4.12.2010.

### Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Dorma/UAMI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

(Causa T-500/10) <sup>(1)</sup>

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS — Marchi nazionali e internazionale denominativo e figurativi anteriori DORMA — Nuovi documenti relativi alla sussistenza della notorietà dei marchi anteriori depositati nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 6/26)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Dorma GmbH & Co. KG (Ennepetal, Germania) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Puertas Doorsa, SL (Petrel, Spagna)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 agosto 2010 (procedimento R 542/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Dorma GmbH & Co. KG e la Puertas Doorsa, SL

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dorma GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 346 del 18.12.2010.

### Sentenza del Tribunale 15 novembre 2011 — Nolin/Commissione

(Causa T-58/11 P) <sup>(1)</sup>

[«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Soppressione dei punti di merito e di priorità a seguito di una promozione basata sull'art. 29 dello Statuto — Fondamento giuridico — Competenza dell'autore dell'atto — Principio di non discriminazione»]

(2012/C 6/27)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Michel Nolin (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv. ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Baquero Cruz, agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck)

### Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 1° dicembre 2010, causa F-82/09, Nolin/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Michel Nolin sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente procedimento.

---

<sup>(1)</sup> GU C 89 del 19.3.2011.



**Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — BASF Schweiz e BASF Lampertheim/Commissione**

(Causa T-25/10) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercati degli stabilizzatori di zinco e degli stabilizzatori termici ESBO/esters — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE — Revoca della decisione — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere»)*

(2012/C 6/28)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrenti: BASF Schweiz AG, ex BASF Specialty Chemicals Holding GmbH (Basilea, Svizzera), e BASF Lampertheim GmbH (Lampertheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Montag e T. Wilson)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e R. Sauer, agenti, assistiti dall'avv. W. Berg)

**Oggetto**

Domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C (2009) 8682 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici), nella parte in cui tali disposizioni sono indirizzate alle ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza dell'art. 2 di detta decisione

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 17.4.2010.

**Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — Elementis e a./Commissione**

(Causa T-43/10) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercati degli stabilizzatori di zinco e degli stabilizzatori termici — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE — Revoca della decisione — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere»)*

(2012/C 6/29)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Elementis plc (Londra, Regno Unito); Elementis Holdings Ltd (Londra); Elementis UK Ltd (Londra); e Elementis

Services Ltd (Londra) (rappresentanti: avv.ti T. Wessely, A. de Brousse, A. Woods, solicitor, e avv. E. Spinelli)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek e J. Bourke, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009) 8682 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti in forza di detta decisione

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 17.4.2010.

**Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 — ClientEarth e a./Commissione**

(Causa T-120/10) <sup>(1)</sup>

*[«Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Rifiuto di adeguamento delle conclusioni — Non luogo a provvedere»]*

(2012/C 6/30)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito); European Federation for Transport and Environment (T&E) (Bruxelles, Belgio); European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles); BirdLife International (Bruxelles) (rappresentanti: S. Hockman, QC, e P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e C. ten Dam, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2010, che ha negato l'accesso a determinati documenti relativi alla modellizzazione dei biocarburanti

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della ClientEarth, dell'European Federation for Transport and Environment (T&E), dell'European Environment Bureau (EEB) e della BirdLife International.

---

<sup>(1)</sup> GU C 134 del 22.5.2010.

**Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 — ClientEarth e a./Commissione**

(Causa T-449/10) <sup>(1)</sup>

[«Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito di accesso — Interesse ad agire — Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»]

(2012/C 6/31)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti ClientEarth (Londra, Regno Unito); European Federation for Transport and Environment (T&E) (Bruxelles, Belgio); European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles); e BirdLife International (Bruxelles) (rappresentanti: S. Hockman, QC, e P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e C. ten Dam, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione 20 luglio 2010, che ha negato l'accesso a determinati documenti relativi a progetti di relazione aventi ad oggetto l'incidenza sull'ambiente e sul commercio mondiale degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biocarburanti

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della ClientEarth, dell'European Federation for Transport and Environment (T&E), dell'European Environment Bureau (EEB) e della BirdLife International.

---

<sup>(1)</sup> GU C 346 del 18.12.2010.

**Ordinanza del Tribunale 9 novembre 2011 — Glaxo Group/UAMI — Farmodiética (ADVANCE)**

(Causa T-243/11) <sup>(1)</sup>

(«Marchio comunitario — Rappresentanza della ricorrente da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo — Irricevibilità»)

(2012/C 6/32)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Glaxo Group Ltd (Greenford, Regno Unito) (rappresentanti: O. Benito e C. Mansell, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Farmodiética — Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, L<sup>da</sup> (Estarda de S. Marcos, Portogallo)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 febbraio 2011 (procedimento R 665/2010-4), relativa ad una procedura di opposizione tra la Farmodiética — Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, L<sup>da</sup> e la Glaxo Group Ltd

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La Glaxo Group Ltd é condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 194 del 2.7.2011.

**Ricorso proposto il 12 ottobre 2011 — Spectrum Brands (UK)/UAMI Philips (STEAM GLIDE)**

(Causa T-544/11)

(2012/C 6/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Spectrum Brands (UK) Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2011, procedimento R 1289/2010-1; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente

## Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* marchio denominativo «STEAM GLIDE» per prodotti della classe 9 — registrazione del marchio comunitario n. 5167382.

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto una domanda di dichiarazione di nullità in base all'art. 52, n. 1, lett. a), congiuntamente agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), b) e c) del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il senso e la sintassi del marchio e dei suoi elementi costitutivi, nonché la sua eventuale idoneità a costituire un termine che descrive i prodotti di cui trattasi in modo immediato e diretto. Inoltre, la commissione di ricorso non ha tenuto conto dell'interesse generale sotteso all'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento sul marchio comunitario. Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto della funzione essenziale del marchio, non ha esaminato il punto di vista del consumatore medio, non ha esaminato l'art. 7, n. 1, lett. b) separatamente dall'art. 7, n. 1, lett. c), né ha esaminato l'interesse generale sotteso all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario e non ha analizzato il marchio nel suo complesso.

## Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Causa T-548/11)

(2012/C 6/34)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

## Parti

*Ricorrente:* MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Plate e R. Kaase)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Real Seguros, SA (Porto, Portogallo)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- sospendere il procedimento fino alla decisione definitiva dell'Ufficio dei marchi portoghese in merito alla domanda di declaratoria di decadenza presentata dalla ricorrente avverso i marchi anteriori portoghesi registrati con i nn. 249791, 249793 e 254390; in caso di mancato accoglimento della domanda di sospensione del procedimento, proseguire quest'ultimo e
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 agosto 2011, procedimento R 114/2011-4; e
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento d'impugnazione.

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo internazionale «real,-QUALITY», registrato con il n. W 983683, in rosso, blu e beige per servizi della classe 36

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso



*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo portoghese «REAL», registrato con il n. 249791, per servizi della classe 36; marchio denominativo portoghese «REAL SEGUROS», registrato con il n. 249793, per servizi della classe 36; marchio figurativo portoghese contenente l'elemento denominativo «REAL», registrato con il n. 254390, per servizi della classe 36; vari diritti non registrati di cui si chiede una protezione in tutti gli Stati membri o in Portogallo

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi oggetto di opposizione.

---

**Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — MIP Metro/UAMI  
— Real Seguros (real,- BIO)**

**(Causa T-549/11)**

(2012/C 6/35)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Plate e R. Kaase)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Real Seguros, SA (Porto, Portogallo)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- sospendere il procedimento fino alla decisione definitiva dell'Ufficio dei marchi portoghese in merito alla domanda di declaratoria di decadenza presentata dalla ricorrente avverso i marchi anteriori portoghesi registrati con i nn. 249791, 249793 e 254390; in caso di mancato accoglimento della domanda di sospensione del procedimento, proseguire quest'ultimo e
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 agosto 2011, procedimento R 115/2011-4; e
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento d'impugnazione.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio figurativo internazionale «real,-BIO» registrato con il n. W 983684, in verde, bianco e marrone per servizi della classe 36

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo portoghese «REAL», registrato con il n. 249791, per servizi della classe 36; marchio denominativo portoghese «REAL SEGUROS», registrato con il n. 249793, per servizi della classe 36; marchio figurativo portoghese contenente l'elemento denominativo «REAL», registrato con il n. 254390, per servizi della classe 36; vari diritti non registrati di cui si chiede una protezione in tutti gli Stati membri o in Portogallo

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio registrato e i marchi oggetto di opposizione.

---

**Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — Lito Maieftiko  
Gynaikologiko kai Cheirourgico Kentro/Commissione**

**(Causa T-552/11)**

(2012/C 6/36)

*Lingua processuale:* il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgico Kentro (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. E. Tzannini)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso;
- annullare la nota di addebito impugnata;
- prendere in considerazione i suoi argomenti, ove ritenga che gli importi indicati nella sua memoria del 17 giugno 2011 siano da rimborsare;
- annullare l'atto impugnato altresì nella parte relativa alla terza rata, che non è stata corrisposta;
- compensare gli importi eventualmente rimborsabili con detta terza rata mai corrisposta, la quale è in sospeso da cinque anni;

- considerare il presente ricorso come un fatto che interrompe la prescrizione del diritto al versamento della terza rata;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione risultante dalla nota di addebito del 9 settembre 2011, n. 3241109207, relativa alla partecipazione del ricorrente al programma di ricerca «WARD IN HAND» n. 510743.

A sostegno dei suoi argomenti, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- sviamento di potere da parte della Commissione europea, in quanto essa ha proceduto, con una fictio iuris, all'equiparazione della mancata consegna di time sheets con la mancata consegna di quanto doveva essere consegnato, in violazione dei suoi obblighi contrattuali;
- assenza di motivazione della nota di addebito impugnata e violazione del principio generale di diritto secondo cui un atto che arreca pregiudizio deve contenere una motivazione, affinché possa essere verificata la legittimità della stessa, in quanto la nota di addebito impugnata non reca alcuna motivazione;
- omessa considerazione dei mezzi di prova;
- errore di diritto e difetto di motivazione, dal momento che la convenuta non ha tenuto conto degli argomenti di fatto del ricorrente e li ha respinti illegittimamente e senza motivazione;
- violazione del principio del legittimo affidamento, perché illegittimamente la convenuta non ha versato l'ultima rata del programma al ricorrente ed ha vanificato l'intero suo lavoro di ricerca cinque anni dopo la chiusura del programma.

**Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg/BCE**

(Causa T-553/11)

(2012/C 6/37)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

**Ricorrente:** European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermizakis)

**Convenuta:** Banca centrale europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di respingere la candidatura collettiva del gruppo temporaneo diretto e rappresentato dalla ricorrente, presentata in risposta all'invito a partecipare alla gara d'appalto recante il numero di riferimento 14159/IS/2010 (GU 2011/S 75-121894), in particolare per i servizi rientranti nel lotto 1 di detto appalto;
- annullare la decisione della convenuta di respingere il ricorso proposto dalla ricorrente conformemente alla procedura definita nella sezione IV.2.1 del citato invito a presentare offerte e alle condizioni stabilite dall'art. 33 della decisione BCE/2007/5 <sup>(1)</sup>;
- annullare tutte le decisioni connesse della convenuta;
- condannare la convenuta a versare alla ricorrente EUR 2 000 000,00, ai sensi degli artt. 256, 268 e 340 TFUE, a titolo di risarcimento danni per perdita di chance e per danno alla reputazione e alla credibilità in conseguenza della gara d'appalto in questione;
- condannare la convenuta all'integrità delle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo di motivazione e sulla mancata comunicazione dei vantaggi relativi degli aggiudicatari. Inoltre, la ricorrente ha affermato che la convenuta ha impiegato criteri di selezione vaghi, che ha introdotto criteri nuovi durante la valutazione e che non ha rispettato quanto disposto dall'art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5. Da ultimo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato i diritti della difesa e il principio di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione.
- 2) Secondo motivo, vertente su presunti errori manifesti di valutazione commessi dalla convenuta, in quanto essa avrebbe violato l'art. 25 della decisione BCE/2007/5 e il capitolato d'oneri.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell'art. 20 della decisione BCE/2007/5 e del principio del buon andamento dell'amministrazione.
- 4) Quarto motivo, vertente sull'allegazione secondo cui, dichiarando il ricorso irricevibile, la convenuta avrebbe violato l'art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5.

<sup>(1)</sup> Decisione della Banca centrale europea 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (GU L 184, pag. 34).

**Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — tesa/UAMI — Superquímica (tesa TACK)****(Causa T-555/11)**

(2012/C 6/38)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

**Ricorrente:** tesa SE (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. F. Schwab)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:** La Superquímica, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 luglio 2011, nel procedimento R 866/2010-1, e annullare la decisione della divisione di opposizione nel procedimento B 1301987;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

**Richiedente il marchio comunitario:** la ricorrente.

**Marchio comunitario di cui trattasi:** il marchio figurativo «tesa TACK», per prodotti della classe 16 — domanda di marchio comunitario n. 6233506.

**Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:** la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

**Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:** registrazione spagnola n. 585323 del marchio denominativo «TACK», per prodotti della classe 16; registrazione spagnola n. 2515958 del marchio figurativo «TACK Ceys», per prodotti della classe 16.

**Decisione della divisione d'opposizione:** accoglimento dell'opposizione.

**Decisione della commissione di ricorso:** rigetto del ricorso.

**Motivi dedotti:** violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

**Ricorso proposto il 21 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e altri/UAMI****(Causa T-556/11)**

(2012/C 6/39)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

**Ricorrenti:** European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) e Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) che respinge l'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto AO/029/10 (E-Alicante: servizi di manutenzione e sviluppo di software) <sup>(1)</sup>, comunicata con lettera in data 11 agosto 2011, e tutte le decisioni connesse dell'UAMI, comprese quelle di attribuire il relativo contratto al primo, secondo e terzo contraente a cascata;
- condannare l'UAMI a risarcire alle ricorrenti i danni subiti in conseguenza della gara d'appalto in questione, per un importo pari a EUR 67 500 000;
- condannare l'UAMI a risarcire alle ricorrenti i danni subiti in conseguenza della perdita di chance e il danno causato alla sua reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 6 750 000;
- condannare l'UAMI all'integrità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso, anche qualora lo stesso fosse respinto.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario, in quanto l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avrebbe omesso di:
  - a) fornire la motivazione;
  - b) divulgare i vantaggi relativi degli aggiudicatari.

- 2) Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, uso di criteri di attribuzione nuovi e contrari al capitolato d'oneri, uso di criteri che non sono stati spiegati durante la sessione domande/risposte, carenza di motivazione, osservazioni vaghe e infondate dell'UAMI, uso di una formula finanziaria errata, che ha dato luogo a distorsioni e modifica dell'ambito e dell'oggetto del contratto.
- 3) Terzo motivo, vertente sul trattamento discriminatorio degli offerenti e sul mancato rispetto dei criteri di esclusione degli aggiudicatari, nonché sulla violazione degli artt. 93, n. 1, lett. f), 94 e 96 del regolamento finanziario e degli artt. 133 bis e 134 ter delle modalità di esecuzione e del principio del buon andamento dell'amministrazione, in quanto:
- a) i membri del consorzio aggiudicatario si trovano in conflitto d'interessi;
- b) un membro del consorzio aggiudicatario era implicato in operazioni illecite, di corruzione e di tangenti.

(<sup>1</sup>) GU 2011/S 10-013995.

**Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Nycomed/UAMI — Bayer Consumer Care (ALEVIAN DUO)**

(Causa T-561/11)

(2012/C 6/40)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Nycomed GmbH (Costanza, Germania) (rappresentante: avv. A. Ferchland)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Bayer Consumer Care AG (Basilea, Svizzera)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 luglio 2011, procedimento R 1953/2010-1, e respingere l'opposizione; e
- condannare l'opponente a sopportare i costi e le spese dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione ed alla commissione di ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «ALEVIAN DUO», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 6303201

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione comunitaria n. 786863 del marchio denominativo «ALEVE», per prodotti della classe 5

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione d'opposizione

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente l'esistenza del rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

**Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Gitana/UAMI — Rosenruist (GITANA)**

(Causa T-569/11)

(2012/C 6/41)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Gitana SA (Pregny-Chambésy, Svizzera) (rappresentante: F. Benech, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Rosenruist — Gestão e serviços, Lda (Funchal, Madeira)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 agosto 2011, pratica R 1825/2007-1, ed autorizzare la registrazione del marchio comunitario «GITANA», di cui alla domanda n. 3063344, per tutti i prodotti delle classi 18 e 25; nonché
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «KITANA», per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34-36 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 3063344

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio figurativo comunitario registrato n. 1609312, «KITANA», per beni della classe 25; marchio figurativo internazionale registrato n. W00555706, «KITANA», per beni delle classi 18 e 25; marchio figurativo registrato italiano n. 531768, «KITANA», per beni delle classi 18 e 25

*Decisione della divisione d'opposizione:* parziale rigetto della domanda di marchio comunitario

*Decisione della commissione di ricorso:* parziale annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto del ricorso quanto al resto

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

---

**Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Unipol Banca v UAMI — Union Investment Privatfonds (unicard)**

(Causa T-574/11)

(2012/C 6/42)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Unipol Banca SpA (Bologna, Italia) (rappresentanti: P. Costa e P. Creta, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt am Main, Germania)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione emessa in data 13 luglio 2011 dal Second Board of Appeal de l'UAMI all'esito del procedimento n. R 0597/2010-2 proposto il 14 aprile 2010 da Union Investment Privatfonds GmbH e, conseguentemente

— Accogliere la domanda di marchio comunitario n. 005240080 depositata il 18 luglio 2006, avente ad oggetto il segno *unicard*, anche con riferimento ai servizi menzionati nella classe 36 dell'Accordo di Niza.

— Con vittoria delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* La ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo «unicard» (richiesta di registrazione n. 5 240 080), per dei servizi nella classe 36

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Union Investment Privatfonds GmbH

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* Marchi denominativi tedeschi «UNIFONDS» (n. 991 995), «UNIGLOBAL» (n. 991 996) e «UniGarant» (n. 301 38 306.5), per dei servizi nella classe 36.

*Decisione della divisione d'opposizione:* Rigetto dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della richiesta di registrazione del marchio in questione

*Motivi dedotti:* Applicazione ed interpretazione incorrette dell'art. 8, comma 1, lett. b), del Regolamento 207/09, sul marchio comunitario.

---

**Ricorso proposto l'11 novembre 2011 — Akhras/Consiglio**

(Causa T-579/11)

(2012/C 6/43)

*Lingua processuale:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Tarif Akhras (Homs, Siria) (rappresentanti: S. Ashley e S. Millar, Solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, Barrister)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il punto 3, della tavola A dell'Allegato alla decisione del Consiglio 2011/522/CFSP in quanto si riferisce al ricorrente;



- annullare il punto 3 della tavola A dell'Allegato I del regolamento (UE) del Consiglio n. 878/2011 in quanto si riferisce al ricorrente;
- annullare il punto 2 della tavola di cui all'Allegato II della decisione del Consiglio 2011/628/CFSP in quanto si riferisce al ricorrente;
- annullare il punto 2 della tavola di cui all'Allegato II del regolamento (UE) del Consiglio n. 1011/2011 in quanto si riferisce al ricorrente;
- dichiarare l'art. 4, n. 1, della decisione del Consiglio 2011/273/CFSP (come modificato) inapplicabile al ricorrente;
- dichiarare l'art. 5, n. 1, del regolamento (UE) del Consiglio n. 442/2011 (come modificato) inapplicabile al ricorrente; nonché
- condannare il Consiglio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Con il primo motivo, egli asserisce che:
  - I criteri sostanziali per l'identificazione del ricorrente non sono soddisfatti e/o il Consiglio ha identificato il ricorrente sulla base di prove insufficienti a dimostrare che tali criteri fossero soddisfatti e/o il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione nel determinare se i criteri fossero o no soddisfatti. In particolare, il ricorrente non è responsabile della violenta repressione a danno della popolazione civile della Siria e non ha sostenuto il regime siriano né tratto profitto da esso; egli non è associato con nessuno che sia responsabile di detta violenta repressione o che abbia sostenuto il regime siriano o tratto profitto da esso. L'unico addebito

formulato contro il ricorrente consiste nel fatto che egli avrebbe fornito sostegno economico al regime siriano, il che è falso.

- 2) Con il secondo motivo, egli asserisce che:

- L'identificazione del ricorrente costituisce manifesta violazione dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, al pacifico godimento dei beni nonché, da ultimo, del diritto alla vita e/o costituisce violazione del principio di proporzionalità.

- 3) Con il terzo motivo, egli asserisce che:

- Il Consiglio ha violato in ogni caso i requisiti procedurali: a) dare al ricorrente notifica individuale della sua identificazione; b) fornire adeguate e sufficienti motivazioni, nonché c) rispettare i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

---

**Ordinanza del Tribunale 8 novembre 2011 — Unilever España e Unilever/UAMI — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)**

(Causa T-287/10) <sup>(1)</sup>

(2012/C 6/44)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 234 del 28.8.2010.

# TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — ZZ/Parlamento**

**(Causa F-101/11)**

(2012/C 6/45)

*Lingua processuale: il francese*

## Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

## Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione del concorso generale 30 giugno 2011, EPSO/AD/188/10 — INTERPRETI per il BULGARO (BG), di non procedere all'iscrizione del ricorrente sulla lista di riserva di detto concorso e domanda di risarcimento danni per il danno morale e materiale.

## Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione del concorso generale 30 giugno 2011, EPSO/AD/188/10 — INTERPRETI per il BULGARO (BG), adottata dopo riesame della prova del ricorrente, che conferma i risultati a quest'ultima e, di conseguenza, la decisione di non procedere ad iscrivere lo stesso sulla lista di riserva;
- annullare la decisione della commissione del concorso generale 31 maggio 2011, EPSO/AD/188/10 — INTERPRETI per il BULGARO (BG), d'iscrivere il ricorrente sulla lista di riserva di detto concorso;
- annullare tutte le operazioni effettuate dalla commissione a partire della fase in cui sono insorte le irregolarità denunciate;
- condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento per il danno morale e materiale e per il pregiudizio alla carriera del ricorrente, di un importo di EUR 15 000, salvo maggiorazione o diminuzione in corso di causa, da aumentare degli interessi al tasso annuo del 7 % a partire dalla data del presente ricorso;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

**Ricorso proposto l'11 ottobre 2011 — ZZ/BEI**

**(Causa F-103/11)**

(2012/C 6/46)

*Lingua processuale: il francese*

## Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. N. Thieltgen)

*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti

## Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del presidente della BEI di non intraprendere alcuna azione a seguito della procedura di inchiesta in merito alle asserite molestie psicologiche e di annullare la conclusione finale del comitato d'inchiesta nonché la domanda di risarcimento dei danni

## Conclusioni del ricorrente

- Annullare la conclusione finale del comitato d'inchiesta nel suo parere dell'11 luglio 2011 per la parte in cui constata l'insussistenza di fatti qualificabili come molestie nei suoi confronti;
- annullare la decisione del presidente della BEI 27 luglio 2011;
- dichiarare che il ricorrente è stato vittima di molestie;
- imporre alla BEI di porre fine a dette molestie;
- annullare la decisione del presidente della BEI 1° settembre 2011;
- constatare l'esistenza di illeciti amministrativi attribuibili alla BEI;
- stabilire la responsabilità della BEI nei confronti del ricorrente per l'illegittimità della decisione del Presidente della BEI 27 luglio 2011, per le molestie di cui il ricorrente è stato vittima nonché per gli illeciti amministrativi attribuibili alla BEI;
- condannare la BEI a risarcire i danni fisici, morali e materiali pregressi e ulteriori subiti dal ricorrente a causa dell'illegittimità della decisione del presidente della BEI 27 luglio 2011, delle molestie psicologiche nei suoi confronti e degli illeciti amministrativi attribuibili alla BEI, unitamente agli interessi di mora;

- per quanto riguarda l'illegittimità della lettera del presidente datata 27 luglio 2011:
- per il danno materiale a titolo di mancata retribuzione: EUR 113 100;
- per il danno morale: EUR 50 000;
- per quanto riguarda le molestie psicologiche subite:
- per il danno materiale in termini di retribuzione e mancata carriera: EUR 132 100;
- per il danno morale: EUR 50 000;
- per le spese causate: EUR 13 361,93;
- per quanto riguarda gli illeciti amministrativi attribuibili dalla BEI:
- per la violazione da parte della BEI degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati ad essa incombenti: EUR 10 000;
- per la questione incidentale relativa all'audizione di testimoni: EUR 40 000;
- condannare la BEI alle spese.

---

**Ricorso proposto il 17 ottobre 2011 — ZZ/Commissione****(Causa F-105/11)**

(2012/C 6/47)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione del Direttore generale dell'Olaf di respingere la domanda del ricorrente di prorogare il suo contratto d'agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. b), del RAA

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del direttore generale dell'Olaf 29 giugno 2011, che respinge il reclamo del ricorrente diretto

contro il rigetto della sua domanda di prorogare il suo contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. b), del RAA;

- ove necessario, annullare la decisione del direttore generale dell'Olaf 25 marzo 2011, che rigetto la domanda del ricorrente di prorogare la sua domanda di prorogare il suo contratto di agente temporaneo;
- condannare la Commissione alle spese.

---

**Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione****(Causa F-109/11)**

(2012/C 6/48)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento di una parte del rapporto informativo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1.1.2009 — 31.12.2009; più precisamente, la parte di tale rapporto redatta da EUROSTAT per lo stesso periodo;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ e a./Commissione****(Causa F-110/11)**

(2012/C 6/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrenti:* ZZ e a. (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea



**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento delle buste paga dei ricorrenti del mese di dicembre 2010 e delle buste paga dei mesi successivi in quanto non contengono correzione dell'adeguamento delle retribuzioni tenendo conto del coefficiente correttore specifico del loro luogo di assegnazione.

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Annullare le buste paga dei ricorrenti del mese di dicembre 2010 nonché le buste paga dei mesi successivi;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ e a./Commissione****(Causa F-111/11)**

(2012/C 6/50)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento dei fogli paga dei ricorrenti per il mese di febbraio 2011 e dei fogli paga per i mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese ai sensi del regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239.

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Annullare le decisioni che stabiliscono i fogli di paga dei ricorrenti sulla base del coefficiente correttore per la città di Varese previsto dal regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239, applicabile a partire dal 1° luglio 2010;
- annullare la decisione dell'AIPN 12 luglio 2011 che respinge i reclami dei ricorrenti relativi al coefficiente correttore applicato a Varese;
- condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione****(Causa F-112/11)**

(2012/C 6/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento del foglio paga del ricorrente per il mese di febbraio 2011 e dei fogli paga per i mesi successivi che applicano il nuovo coefficiente correttore per la città di Varese ai sensi del regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare il foglio paga di febbraio 2011 ed i fogli paga successivi, in quanto applicano un coefficiente correttore di 92,3 sulla base del citato regolamento (UE) del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1239, mantenendo tuttavia gli effetti di tali fogli paga fino all'adozione di nuovi fogli paga che applichino un coefficiente correttore regolare;
- annullare la decisione dell'AIPN 12 luglio 2011 recante risposta negativa al reclamo 328/11 proposto dal ricorrente, segnatamente nella parte in cui nega al ricorrente l'accesso ai dati statistici dettagliati relativi alle parità economiche tra Bruxelles e Varese per diverse posizioni di base, tra cui l'elettricità, il gas, il riscaldamento con combustibili solidi e liquidi, la sanità e l'alloggio;
- condannare la Commissione alle spese.

---

**Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — ZZ/Parlamento****(Causa F-114/11)**

(2012/C 6/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Salerno, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

**Oggetto e descrizione della controversia**

Domanda diretta all'annullamento della decisione del Parlamento di considerare taluni aiuti finanziari di uno Stato membro agli studenti delle scuole superiori come assegni della stessa natura degli assegni familiari e di detrarre tali aiuti finanziari dall'assegno scolastico concesso al ricorrente nonché annullamento della decisione di procedere alla ripetizione dell'indebito.

**Conclusioni della parte ricorrente**

- Annullare le due decisioni che risultano dalla sua busta paga del mese di marzo 2011 e che lo danneggiano e cioè, da una parte, la decisione di detrarre l'importo degli aiuti finanziari versati dal Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur de Luxembourg dall'assegno scolastico percepito dal ricorrente e, dall'altra, l'annullamento della decisione di ripetizione dell'indebito per quanto riguarda l'importo degli assegni scolastici percepiti a decorrere dal mese d'ottobre 2010 fino al mese di febbraio 2011;
- condannare il Parlamento a versare gli arretrati di stipendio così risultanti unitamente agli interessi moratori corrispondenti, calcolati, a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel corso del periodo di cui trattasi e maggiorato di due punti;
- condannare il Parlamento alle spese.

---

**Ricorso proposto il 27 ottobre 2011 — ZZ/BEI****(Causa F-115/11)**

(2012/C 6/53)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. N. Thieltgen)*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del presidente della BEI di non nominare il ricorrente bensì un altro candidato al posto di capo divisione presso la BEI e la domanda di risarcimento dei danni.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del presidente della BEI di non nominare il ricorrente al posto di capo della divisione «Tariffazione e Politica dei rischi», presso il dipartimento «Rischio del credito» della Direzione generale «Gestione dei rischi» e di non avergli attribuito il posto di capo della Divisione «Tariffazione e Politica dei rischi», presso il dipartimento «Rischio del credito» della Direzione generale «Gestione dei rischi»;
- imporre alla BEI di adottare le misure necessarie al fine di mettere in atto una regolare procedura per coprire il citato posto;
- accertare la responsabilità della BEI nei confronti del ricorrente relativamente all'illegittimità della decisione di nominare un altro candidato al posto controverso;
- condannare la BEI a versare un'indennità a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente, unitamente agli interessi di mora:
  - per il danno morale: EUR 50 000;
  - per il danno materiale a titolo della perdita di retribuzione: EUR 436 100;
- condannare la BEI alle spese.



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT